

143.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4
Missioni vevoli nella seduta del 13 maggio 2002	2	Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	4
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	Atti di controllo e di indirizzo	4
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	3	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	3	Disegno di legge S. 795 (Approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinata proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	5
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	5
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 13 maggio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Canelli, Cicu, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Migliori, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CIMA: « Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap* » (2733);

SERGIO ROSSI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri connessi ai servizi di assistenza all'infanzia » (2734);

VASCON: « Disposizioni in materia di imposta di registro applicabile alla compravendita di aree da parte dei comuni » (2735).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 10 maggio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari » (2732).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CIRIELLI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia » (2521) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI ed altri: « Norme in materia di computo delle indennità operative, dell'indennità pensionabile e dell'assegno pensionabile nella determinazione della

buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (2532) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

VII Commissione (Cultura):

PEZZELLA e CORONELLA: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore » (2327) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CAMPA: « Modifica dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi » (2593) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

X Commissione (Attività produttive):

COLLÈ: « Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da gioco » (2545) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

MIGLIORI: « Regolamentazione del settore delle erbe medicinali » (2457) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 13 maggio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta

di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

RAMPONI, LAVAGNINI, ASCIERTO, GAMBA e COSSIGA: « Articolo 22: competenza della IV Commissione permanente » (doc. II, n. 3).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 9 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 18 dicembre 2001, concernente la gestione del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » – F.I.T. contabilità speciale n. 1728 – Gestione delle attività di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 – Esercizi finanziari 1998 e 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 23 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali, firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 aprile 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 2 maggio 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione VALPIANA

n. 7-00033, concernente la promozione dell'allattamento materno, modificata e approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) del 18 ottobre 2001; agli ordini del giorno in Assemblea PINTO ed altri n. 9/1984/92, concernente l'applicazione delle disposizioni sulle attività usuranti per i lavoratori del Sulcis-Iglesiente e LA GRUA ed altri n. 9/1984/119, concernente sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali); alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione – riferita al 31 dicembre 2001 – sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 8 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 30 aprile 2002, concernente la regolamentazione dell'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Casal di Principe (Caserta), San Tammaro (Caserta), Larino (Campobasso).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 maggio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina del generale di corpo d'armata Pietro Fortunato MURARO a presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (35).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in oggetto prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;

tale disciplina, che attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione applicabile anche agli stranieri;

in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo;

le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguardi anche lo straniero;

i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova;

tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce — con l'espulsione immediata — la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo;

in complesso la disciplina in oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, I e II comma, 111 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2454.

N. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

in particolare la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricongiungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiamo altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro;

la disciplina in oggetto di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia;

al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in oggetto, l'articolo 29 della nostra Costituzione, stabilisce che « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »;

il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà, sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltreché dalle Convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona;

i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la nostra Corte costituzionale fin dagli anni settanta (Sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza 258 del 1982) costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri;

la disciplina in oggetto è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2454.

N. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di « casi di trattamento », la presunzione di rinuncia alla domanda per la ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;

tale disciplina è limitativa del diritto di asilo così come configurato dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione,

che configura il diritto d'asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;

le disposizioni in oggetto inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2454.

N. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici.

La Camera,

atteso che:

l'articolo 6 del progetto di legge A.C. 2454 istituisce « il contratto di soggiorno per lavoro subordinato » introducendo una tipologia contrattuale diversa da ogni contratto di lavoro individuale a tempo determinato o indeterminato;

all'articolo 5 il progetto di legge A.C. 2454 prevede che la durata del contratto di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari sia correlata alla durata del permesso di soggiorno e che esso deve essere compreso entro limiti stabiliti e in misura diversa a seconda che si tratti di « lavoro stagionale » (nove mesi), di lavoro subordinato a tempo determinato (un anno) o lavoro a tempo indeterminato (due anni);

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto contratto individuale di lavoro, non appare mai assimilabile, anche quando formalmente qualificato, ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato perché la continuità del rapporto di lavoro sarebbe subordinata al permesso di soggiorno;

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato per essere valido deve recare l'impegno del datore di lavoro ad assicurare una sistemazione alloggiativa e le spese per il rientro nel proprio paese al lavoratore straniero (articolo 6 dell'A.C. 2454);

mediante l'istituzione di un simile contratto di soggiorno per lavoro subordinato il possesso di una determinata cittadinanza è assunto a fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali in quanto si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto ai lavoratori stranieri in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi;

ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Costituzione la condizione giuridica dello straniero è protetta nel nostro ordinamento, mediante la previsione di una riserva rafforzata di legge. Ciò implica che il legislatore nel disciplinare la materia, dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto sul punto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia;

l'articolo 8 della convenzione Oil n. 143 del 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede che lo straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro deve usufruire di trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, alla riqualifica, ai lavori di assistenza e di inserimento;

gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione garantiscono in egual misura i lavoratori senza distinzione tra cittadino italiano e non;

rilevato il netto contrasto tra il progetto di legge A.C. 2454 e gli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 10 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.

N. 4. Mascia, Gianni, Giordano.

La Camera,

atteso che:

l'A.C. 2454 all'articolo 28 disciplina le forme e i modi per la richiesta del diritto di asilo;

le norme che si vogliono introdurre estendono oltre ogni limite ragionevole i casi di trattenimento del richiedente asilo presso i centri di accoglienza;

la decisione sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo è devoluta a commissioni territoriali formate da funzionari governativi e quindi non dotate della necessaria terzietà;

i tempi ristretti e sommari imposti dalle nuove norme per la decisione sulla richiesta di asilo non garantiscono decisioni corrette e ponderate;

l'eventuale ricorso avverso la decisione sfavorevole delle commissioni territoriali non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e non è previsto il diritto per il richiedente asilo di attendere l'esito del ricorso all'interno del territorio nazionale;

considerato che:

l'articolo 10 della Costituzione prevede e tutela il diritto di asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nei loro paesi l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

tale diritto è da qualificarsi come diritto soggettivo perfetto;

l'articolo 24 della Costituzione prevede la tutela giurisdizionale dei diritti che deve essere considerata tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale;

l'articolo 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile;

rilevato il netto contrasto tra l'articolo 28 della proposta di legge A.C. 2454 e gli articoli 10, 13, 24 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.

N. 5. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

La Camera,

atteso che:

l'A.C. 2454 all'articolo 22 stabilisce che il ricongiungimento familiare per lo straniero possa avvenire nei confronti dei figli maggiorenni a carico solo se essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di invalidità totale;

per i genitori a carico solo quando non abbiano nel paese di origine o provenienza altri figli;

elimina il ricongiungimento entro il terzo grado a carico inabili al lavoro;

considerato che:

l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione garantiscono a tutti (cittadini e stranieri) di formare una famiglia;

tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, rientra certamente il diritto al ricongiungimento con i propri familiari qualora non abbiano fonti di sostentamento nei paesi di origine e provenienza;

rilevato il netto contrasto tra l'articolo 22 e gli articoli 2, 10, 29, 30, 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.

N. 6. Mascia, De Simone, Valpiana.

La Camera,

atteso che:

l'A.C. 2454 all'articolo 26 introduce la revoca del permesso di soggiorno qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo la nascita di prole;

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;

gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione garantiscono a tutti (cittadini o stranieri) il diritto di formare una famiglia;

ciascuno è libero nell'esercitare il diritto di formare una famiglia e di stabilire le forme e i modi della vita del nucleo familiare, tra i quali può non rientrare l'effettiva convivenza;

rilevato il netto contrasto tra l'articolo 26 del progetto di legge A.C. 2454 e gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.

N. 7. Mascia, Deiana, Mantovani.

